

DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI

Roma, 1 agosto 1994
Circolare n. 238.

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI

OGGETTO: Istruzioni procedurali e contabili di riscossione
delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della
legge n. 223/91. Decreto 17 febbraio 1993, n. 142.

Con circolari n. 212 del 9.8.1991, n. 36 del 10.2.1992,
n. 197 del 30.7.1992, n. 93 del 20.4.1993 e n. 130 del
29.4.1994, sono state impartite le disposizioni attinenti
alle modalita' di riscossione delle somme di cui all'art. 5,
commi 4 e 6, della legge n. 223/91 e le relative modifiche
ed integrazioni.

Con la presente circolare si illustrano le modalita'
procedurali e contabili della riscossione di dette somme,
anche tenuto conto dell'avvenuta emanazione, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 223/91, del D.M.
17 febbraio 1993, n. 142.

Tale decreto, entrato in vigore il 16.5.1993, giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n.
112 del 15.5.1993), contiene ulteriori precisazioni rispetto
alle disposizioni a suo tempo impartite.

Infatti prevede che le imprese devono presentare la
documentazione atta ad individuare i lavoratori collocati in
mobilita', le somme dovute e la forma di pagamento prescel-
ta, rateale od in unica soluzione.

Il pagamento in un'unica soluzione e' obbligatorio in
caso di sospensione o cessazione di attivita' dell'impresa:
qualora la cessazione o la sospensione di attivita' inter-
venga nel corso della rateazione di cui all'art. 5, comma 4,
della legge n. 223/91, devono essere saldate in unica
soluzione le rate residue.

Il Decreto ha anche precisato che la dilazione di cui sopra, concessa dalla stessa legge n. 223/91, non comporta aggravio di interessi: e' invece sanzionato l'omesso o ritardato pagamento dell'importo complessivo, o di parte di esso, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il terzo comma dell'art. 4 del D.M. 142/93 ha, altresì stabilito che le frazioni residuali di giorni inferiori a 30 non producono effetti ai fini del calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali, previsto dall'art. 5, comma 6, della legge n. 223/91, per i lavoratori posti in mobilità nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione alla C.I.G. e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma dell'unità produttiva, in cui il lavoratore era occupato.

Si sottolinea inoltre che, come già disposto nella circ. n. 197 del 30.7.1992, l'obbligo del versamento della prima rata - o dell'importo in un'unica soluzione - coincide con la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità: alla data di comunicazione del recesso devono quindi essere effettuati i conteggi, già illustrati nella citata circ. n. 197, per la determinazione dell'importo da versare.

Anche l'obbligo contributivo sorge dal mese in cui il recesso e' stato comunicato: sono quindi ininfluenti le date effettive di cessazione dei rapporti di lavoro.

Si rammenta altresì che:

a) a decorrere, dal 13 febbraio 1993 (cfr. circ. n. 93 del 20.4.1993) nei casi di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, il contributo a carico dell'impresa per ogni lavoratore collocato in mobilità e' rapportato a 9 mensilità, qualora la procedura di declaratoria di esubero sia conclusa senza accordo sindacale;

b) per i licenziamenti intimati da gennaio 1994 in poi, qualora la retribuzione di riferimento del lavoratore superi l'importo di L. 2.700.000, l'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91 sarà calcolata sull'importo di L. 1.500.000, mentre sarà rapportato a L. 1.412.400 il calcolo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/91 e successive modifiche od integrazioni (cfr. circ. n. 130 del 29 aprile 1994);

c) l'importo di cui all'art. 5, comma 4, e' aumentato

del 4,50% ovvero del 3% per i lavoratori interessati all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 40/94, reiterato dal D.L.n.185/94 e dal D.L.n.451/94, convertito nella legge 19.7.1994, n.451 (cfr.circ.n.130 del 29.4.1994).

ISTRUZIONI OPERATIVE

A) Le imprese interessate, conclusa la procedura di mobilita', nell'adempire gli obblighi di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91, trasmettono alla Sede dell'INPS, presso la quale e' accesa la posizione contributiva, una dichiarazione, rilasciata secondo il fac-simile allegato (v. all. 1), corredata da copia dell'elenco dei lavoratori in mobilita', di cui al gia' citato art. 4, comma 9.

La dichiarazione va presentata entro la scadenza della denuncia contributiva relativa al mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilita'.

In tale dichiarazione sara' indicato, fra l'altro, il numero dei lavoratori che hanno diritto all'indennita' di mobilita' per un ammontare inferiore a quello massimo stabilito dalle vigenti disposizioni.

Per questi lavoratori, infatti, la "tassa di ingresso" alla mobilita' e' inferiore, in quanto e' piu' basso l'importo mensile - che e' pari all'indennita' di mobilita' spettante al lavoratore - da moltiplicare per nove, sei o tre volte, secondo le fattispecie ricorrenti e gia' illustrate.

Per i motivi inversi, ovviamente, e' richiesta l'indicazione del numero di lavoratori che abbiano una retribuzione di riferimento superiore a L. 2.700.000.

Le imprese, con la denuncia contributiva relativa al periodo di paga nel corso del quale e' avvenuta la comunicazione di recesso, pagheranno la prima rata degli importi dovuti, o l'intero importo, qualora ricorra l'obbligo del pagamento in un'unica soluzione, o comunque le imprese stesse abbiano optato per il pagamento in contanti.

Pertanto le imprese indicheranno sul mod. DM10/2 le rate correnti, o l'importo in unica soluzione, rispettivamente con i codici "M000" e "M001", secondo le modalita' operative divulgate con circ. n. 197 del 30.7.1992.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata anche per i collocamenti in mobilita' gia' avvenuti ancorche' l'azienda abbia provveduto al versamento in unica soluzione o comunque abbia completato il pagamento di quanto dovuto.

B) L'Ufficio prestazioni non pensionistiche della Sede,

presso la quale e' accesa la posizione contributiva, provvedera' a trasmettere all'Ufficio riscossione contributi - limitatamente alle imprese inquadrare in settori per i quali e' dovuto il versamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/91 - copia della lista di mobilita' approvata dalla Commissione Regionale per l'impiego, che sara' inserita nel fascicolo dell'azienda, gia' istituito ai sensi delle circolari n. 36 del 10.2.1992 e n. 273 del 27.11.1992.

In tale fascicolo, va inserita anche la dichiarazione, trasmessa dall'azienda ai sensi dell'art. 4, primo comma, del D.M. 142/93, corredata dalla copia dell'elenco di lavoratori posti in mobilita'.

In tal modo l'Ufficio riscossione contributi potra' effettuare i necessari controlli, sia sulla regolarita' dei versamenti effettuati, sia al fine di individuare le imprese che, dopo aver collocato in mobilita' i lavoratori, non paghino gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/91 ovvero abbiano omesso il versamento dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge stessa.

ISTRUZIONI CONTABILI

L'Ufficio riscossione contributi, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente punto A), dovra' predisporre in triplice copia e per ciascuna azienda, apposito biglietto contabile di Mod. SC3 contenente la registrazione in P.D.: "GAU 00/53 a GAU 21/13" per la rilevazione dell'importo dovuto dall'azienda stessa, evidenziato al punto C) della dichiarazione di cui sopra e' cenno.

Il conto GAU 00/53 e' di nuova istituzione come risulta dall'allegato n. 2.

Due copie del suddetto biglietto contabile, contenente, tra l'altro, qualora l'azienda abbia optato per il versamento rateale, gli estremi della rateazione (scadenza della prima e dell'ultima rata e relativo importo) dovranno essere inviate all'Ufficio competente per la contabilita', il quale, successivamente alla registrazione dello stesso sul sistema contabile, dovra':

- restituire una copia del b.c.f.c., completo degli estremi dell'avvenuta contabilizzazione, all'Ufficio riscossione contributi per l'inserimento della copia stessa nel fascicolo aziendale;
- accendere il partitario del conto GAU 00/53 per la ge-

l'attivita', senza aver provveduto a versare le somme dovute tramite modello DM10, dovra' effettuare il versamento in unica soluzione tramite il bollettino di conto corrente postale di cui sopra e' cenno, sul retro del quale dovra' essere riportata la seguente causale: "SALDO ART. 5, C. 4, L. 223/91".

Dette somme ovviamente dovranno essere imputate al conto GAU 00/53.

Si rappresenta in ultimo l'opportunita' che, a supporto di una piu' incisiva azione di recupero, l'Ufficio competente per la contabilita' segnali all'Ufficio riscossione contributi le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute oppure comportamenti non regolari circa il rispetto della periodicita' prevista per l'effettuazione dei versamenti medesimi.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO

(1) V. "Atti Ufficiali 1992", pag. 4071.

(*) Indicare il numero della rata per la quale e' stato omesso in misura totale o parziale il versamento del relativo importo.

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 00/53
Denominazione completa : Credito verso le aziende per il
contributo dovuto per il
finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della legge n. 223/1991
Denominazione abbreviata: CRED.V/AZ.PER CTR.INDENN.MOBILITA'
ART.5 L.223/91